ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

# Art. 15

E' consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni e integrazioni, quando cio' si renda necessario per la formazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 13 del presente decreto o per attuare gli interventi previsti dai piani medesimi. La deroga deve essere richiesta, per il tramite dello ufficio del genio civile, al Ministero dei lavori pubblici, che la puo' autorizzare, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che potra' imporre l'adozione di particolari cautele.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 7 dicembre 1972 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto |
| Estremi | Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 |
| Titolo | II — Interventi per il centro storico di Ancona |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it